

E

# Ministero delle Finanze.

Signori Deputati

Dopo l'emanazione del R<sup>e</sup> Editto  
24 dicembre 1819, portante costituzione  
del debito pubblico dello Stato, intervennero  
varj provvedimenti sovrani, coi  
quali si permise che diverse specie  
di cauzioni si potessero prestare senza  
cedole del debito pubblico, ovvero  
mediante ipoteca di beni stabili.

Cieli sono i provvedimenti seguenti:  
= le R<sup>e</sup> Patente 24 febbrajo 1820, per la  
valleveria dei Ricettori e del Caffere  
del Lotto; = la R<sup>e</sup> Patente 24 maggio  
1822, per la cauzione degl'Impiegati  
contabili dipendenti dall' Amminis-  
trazione dell'Istruzione e Pomeriggio;  
= il R<sup>e</sup> Editto 23 luglio 1822, per la  
valleveria dei solai e dei Segretari  
dei Registrati e Tribunali, non che  
delle Amministrazioni comunali; =  
il R<sup>e</sup> Brevetto 17 febbrajo 1823, per la  
valleveria degli Impiegati contabili  
dell' Amministrazione delle gabelli;  
= il R<sup>e</sup> Brevetto 7 aprile 1823, per le

cauzioni degli Immobilmentatori; ed  
in fine la R<sup>e</sup> Patenti 30. agosto 1821.  
per le cauzioni degli Esattori.

E ciò malgrado i Conservatori delle ipoteche  
non sono ammessi a prestare la cauzione  
per garantiglia del pubblico, salvo con  
ipoteca su beni stabili giusta il disposi-  
to dall' art. 178. del R<sup>e</sup> L<sup>d</sup> ditto 16. luglio

1822. —

L'esperienza di molte anni daché  
trovasi attivato il sistema ipotecario,  
ebbe a dimostrare come l' accennata  
limitazione concernente i sole Conser-  
vatori, mentre non ridonda a maggior  
garantiglia del pubblico, mette i  
Conservatori stessi non meno che  
l' Amministrazione delle Finanze  
in grave imbarazzo, in quanto che essi  
incontrano non poche difficoltà che  
ben spesso non riescono a superare,  
di fornire la cauzione in beni stabili  
loro propri o d' un fidejussore, ovvero  
riguardo non tanto alla somma consi-  
derevole cui ascende, quanto alla  
lunga durata dell' ipoteca, la quale  
non può estinguersi salvo dopo trascorso  
il termine d' anni quindici successivi  
alla cessazione delle loro funzioni.

*Art. 1<sup>o</sup>*

Le cauzioni che, a tenore delle leggi e dei regolamenti, sono tenute di prestare i contabili che ricevono un' somma dovuta allo Stato ed hanno maneggio del pubblico denaro, avranno caricamento in natura, dovranno essere somministrate con deposito di numerario, o mediante il viuccolo, nelle forme stabilite, di rendite del debito pubblico intestate, rappresentanti la capitale somma cui rileva la prescritta cauzione.

Il valore delle cedole da sottoporsi ad ipoteca sarà formato, per le rendite del 5% sul calcolo di lire 6 cento per ogni cinque di rendita; e quanto alle altre rendite sul tasso d'emissione.

*Art. 2<sup>o</sup>*

La disposizione di cui allo *art. 1<sup>o</sup>* s'estende anche;

al Conservatore delle sposte che per la cauzione che, a tenore dello *art. 178.* del R<sup>e</sup> L<sup>o</sup> d<sup>o</sup>to 16. luglio 1822, devono essi prestare per quarant' anni del Pubblico;

2<sup>o</sup> di Stato, e' egredere ad altra funzione  
- maria od esercitare professione o in  
dalle leggi e regolamenti sia imposto  
l' obbligo di somministrare una  
cauzione per garanzia dell' erario  
e del Pubblico;

3<sup>o</sup> agli individui che per legge o  
per convenzione sono tenuti di  
prestare una determinata cauzione  
onde garantire le obbligazioni da  
essi contratte verso lo Stato e le  
amministrazioni del governo.

Art. 3<sup>o</sup>

Il deposito del numerario, ovvero  
l' ipoteca annotata sulle carte per  
la cauzione dei conservatori  
elettori indicata al art. dell' art. 2. susse-  
guente materia sino scaduto un quindennio  
dopo la cessazione dall' esercizio  
delle loro funzioni.

Art. 4<sup>o</sup>

Il deposito del numerario per  
le cauzioni continuerà a farsi sulla  
cassa dei depositi presso l' ammi-  
nistrazione del Dedito pubblico, dalle  
quali venrà composta l' intesa  
del 4. per cento, a cominciare dal  
giorno successivo a quello in cui  
venrà spedita la cartella prescritta.

dell' art. 1<sup>o</sup> della legge 18. novembre 1850.

2. Tale interesse deceneria fino al giorno precedente a quello in cui sarà emanato il Decreto che autorizza la restituzione del fatto dovuto.  
Art. 5<sup>o</sup>

Quanto ai conservatori perciò delle ipoteche, la quota d'interesse stabilita dall' art. 4<sup>o</sup> sarà ridotta al tre per cento, dal giorno in cui avranno cessato dalle loro funzioni, fino al compimento del quindennio a cui si estende la prestata cauzione.  
Art. 6<sup>o</sup>

Nulla è innovato in ordine alle cauzioni che dai Contabili, dai Funzionari e dagli Individui furono somministrate mediante ipoteca di beni stabili anteriormente alla promulgazione della presente legge.  
I Contabili, i Funzionari pubblici, e gli Individui che fossero stati nominati, od avessero contratto obbligazioni verso lo Stato anteriormente alla promulgazione di questa legge, potranno prestare la cauzione loro prescritta, od il pagamento di essa, nei modi autorizzati dalle presistenti leggi, entro il termine

di mesi quattro Decrementi dalla  
data di questa stessa legge.

Art. 7<sup>o</sup>

Le cauzioni già prestate con  
ipoteca di beni stabili, per gli  
oggetti di cui agli art. 1. e 2.,  
potranno essere successivamente  
stabilite dall' art. 1<sup>o</sup>.

Art. 8<sup>o</sup>

Sono mantenute le disposizioni  
della legge 18. novembre 1850, relative  
ai depositi nella cassa del Debito  
pubblico, in quanto le disposizioni  
stesse non siano contrarie alla  
presente.

Cavoli

L'amministrazione poi non è sempre libera nel procedere alla nomina dei conservatori, in quanto che oltre ai titoli che in ciascuno di essi rispettivamente si richiedono per essere nominati a tale impiego, debbe bilanciare la loro profondità di conoscenza e la cautela in beni stabili.

E' tale ostacolo per lo contrario costringerebbe ove la speciale cautela per la quarantigia del pubblico servisse assolutamente a limitare alle altre malleverie dei costabili verso le Finanze.

Allorquando si pensò per la prima volta a stabilire presso l'amministrazione del Debito Pubblico, a titolo di esperimento, una Cassa centrale sotto la denominazione di Cassa dei Depositi e di anticipazione di fondi per i lavori pubblici; si pensò del pari ad agevolare il sistema delle malleverie in contanti, e coll'art. 13. del R<sup>e</sup> D'crevetto 11. aprile 1840. si autorizzò la cassa precedentovata a ricevere l'ammontare delle malleverie dei Tesorieri ed altri costabili autorizzati dalle leggi a prestare la loro malleveria in numerario.

Con altro Re<sup>e</sup> Brevetto del 4 maggio  
1847, sulla considerazione che i Conta-  
bili e funzionari pubblici incontravano  
difficoltà nel prestare la loro carica  
in rendite del debito pubblico ed in  
beni stabili, per cui ritardavano ad  
ottenere l'esercizio delle loro funzioni,  
si autorizzarono i detti Contabili e  
funzionari a versare l'impianto nelle  
Tesorerie provinciali, contro la corre-  
spondente dell'anno interesse del  
4 p<sup>o</sup> la cui decorrenza incomincia  
dalla data del giorno del fatto versamento,  
e terminare due mesi dopo la cesa-  
zione del loro esercizio.

Oppendosi poi colla legge del 18.  
novembre 1850. stabilita per modo defi-  
nitivo la cassa dei depositi e prestiti  
presso la detta amministrazione del  
Debito pubblico, si prescrive all'art. 2  
(Art.) che domano nella medesima  
depositarsi le somme delle valenze  
che i Tesoreri ed altri Contabili  
saranno autorizzati a prestare in  
numerario, contro la corrispondente  
dell'interesse annuo del 3 p<sup>o</sup> a  
contare dal 61<sup>o</sup> giorno dalla data  
dell'eseguito versamento.

Merci la legge del 16 novembre 1857 e  
dei due R<sup>e</sup> brevetti sunferiti, espandersi  
dato ai constabili e funzionarj pubblici  
un terzo modo onde soddisfare all'obbligo  
della malleveria, paro al Ministero delle  
Finanze che dei tre modi attualmente  
autorizati, due soltanto abbiansi a man-  
tenere, quelli cioè che presentano minore  
difficoltà e maggiore prontezza di esecuzione,  
che tali sarebbero il deposito del numerar-  
io, ed il vincolo delle rendite del Detito  
pubblico, esclusivamente così all'ipoteca  
di beni stabili.

Diffatto l'esperienza di molti anni  
ha dimostrato, come generalmente si  
incontrino assai gravi difficoltà di  
chiarire la consistenza delle malleverie  
in beni stabili, la libertà d'il valore  
di questi, in modo che l'integro dello  
orario sia posto in salvo da ogni  
sfavorevole contingenza; come siffatte  
malleverie rendansi talvolta insufficienti  
o perchè ai stabili ipotecati fu dai  
periti, sebbene con giurata relazione,  
attribuito un valore maggiore del  
reale; o perchè questo valore, garantien-  
do reale al momento della costituita  
ipoteca, viene sovverti a riconoscersi

inferiore al momento in cui le finanze debbono agire in via di aggiudicazione o di subasta dei stabili medesimi, i quali nel tempo intermedio alle due epoche andarono soggetti a degradazioni, sia per avvenuta minorazione nei valori venali, sia per corrosione di fiumi e torrenti, sia per afferramenti d'alberi la cui esistenza fu tenuta in calcolo all'epoca della perizia, sia per incendi se trattasi di fabbricati, sia infine per altri casi fortuiti; e come per ultimo tale genere di cauzione, oltre di occasionare un ben grave dispendio a chi deve prestiarla, e l'impiego di non breve tempo agli uffizii cui spetta di approvarla, richiede sempre lunghe e complicate operazioni, essendo necessarie molte formalità per accertare il valore, la provenienza e la libertà dei beni immobili che si vogliono sottoporre ad ipoteca speciale.

Convinto dell'utilità, se non della necessità di eliminare le cauzioni in beni stabili, il Ministro delle Finanze si è accinto a formulare un progetto di legge, il cui articolo primo è diretto a preservare che le

V

cauzioni dei contabili dello Stato  
siano somministrate con deposito  
di numerario, ovvero mediante il riu-  
colo di rendite del debito pubblico.

*Capitolo* Si ritiene pure conveniente di  
estendere siffatta prescrizione non solo  
ai conservatori delle ipoteche, ai Titai,  
Segretari, Sensali e Farmacisti siccome  
quelli che sono pure obbligati a  
somministrare una determinata cauzione  
per l'esercizio delle loro professioni,  
ma ben anche a tutti gli individui, tali  
che gli appaltatori trasportari, affittuari  
di beni o redditi domaniale, e spedizion-  
nieri presso gli uffizii di Dogana,  
per quanto alla cauzione che in forza  
di legge o di convenzione, sono tenuti  
di prestare onde garantire le obbliga-  
zioni da essi contratte verso lo Stato  
e le amministrazioni del Governo,  
onde si propone apposita disposizione  
all' art. 2. del progetto.

Quarantunque l' anno interfuso  
del numerario depositato per malleeria,  
che col M<sup>o</sup> Brevetto 4. maggio 1847 era  
fisso al quattro per cento, trovisi  
ora dall' art. 5<sup>o</sup> della legge 18. giugno 1850  
ridotto al tre per cento, a corrispondere dal

61<sup>o</sup> giorno dalla data dell'eseguito versamento; tuttavia non debba raversarsi soverchio il ripristinamento della maggior quota d'interesse, che coll'art. 4. del progetto si stabilisce al quattro per cento; come del pari più egico sembrare debbe il far decorrere l'interesse medesimo dalla data della cartella di deposito, ovunque si prenda riferimento alla convenienza che vi ha di allestire i contabili ed i funzionari a prestare la loro valutazione in numerario piuttosto che in kindale, ed alla circostanza anzidio che venrebbe loro tolta la facoltà di formulari beni stabili.

Dorrebbe del pari l'eguità che, nonostante il fatto della parte interessata, la decadenza fosse progressiva fino al giorno in cui si autorizza la restituzione del deposito, anche se pure limitata ad un determinato spazio di tempo posteriore alla cessione d'esercizio dell'impiego, in quanto che alla liberazione finale d'ogni contabile o debitore, debbe precedere l'affrancamento delle contabilità, che richiede necessariamente

la pratica di molti non brevi incum-  
benze, quali sono le profonde veri-  
fiche degli uffizi, le revisioni dei  
libri, le visite tabellionali, ed altre  
investigazioni, il cui ritardato esegui-  
mento per parte delle rispettive  
Amministrazioni, non potrebbe ragio-  
nevolemente venire imputato a ciascuna,  
ed altresì ridondare a pregiudizio  
degli aventi diritto alla restituzione  
del deposito.

L'interesse però, quanto ai conser-  
vatori delle ipoteche, venne coll'altro  
del progetto limitato al tre per cento,  
dal giorno in cui avvenne essi cessato  
dalle loro funzioni; e ciò per riflesso  
che la cauzione di detti funzionari  
dovendo durare per anni quindici  
posteriori alla loro morte od alla  
cessazione di funzioni, non sembra  
giusto che l'Erario debba soggiacere  
ad una maggior quota d'interesse  
per un termine così lungo, durante  
il quale sarebbegli interdetta la facoltà  
di effettuare la restituzione del deposito  
fatto a garanzia del pubblico,  
ancorché, in ragione della propria  
condizione, si trovasse in grado di

farla, e gli convenisse di escorrarsi  
dal carico degl' interessi.

gli art<sup>e</sup> 6. e p. del progetto, conformemente al principio della non retroattività delle leggi, tendono a mantenere ferme le cauzioni prima v<sup>a</sup>rate prestate in qualunque dei modi autorizzati dalle preesistenti leggi; ed a rendere facoltativa la scommessa delle cauzioni anteriormente fornite con ipoteca di beni stabili, mediante il deposito del numerario od il rinculo di rendite del Debito pubblico.

Il Riferente pertanto, nel pressentarlo, o Signori, il progetto di cui trattasi, porta fiducia che le vostre deliberazioni saranno conformi alle disposizioni in esso proposta, siccome quelle che sotto i varj rapporti tornerebbero a vicendevole comodo si utile dei contributivi e di altri obbligati verso il governo, non che delle Finanze dello Stato, le quali verrebbero in tal modo a risparmiare qualche spesa per lo stipendio degli impiegati che hanno lo speciale incarico di accettare l' idoneità delle cauzioni in beni stabili.

# VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO

Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme,

Duca di Savoja, di Genova,

Principe di Piemonte, ec. ec.

Ottiamo ordinato ed ordiniamo che il seguente progetto di legge sia presentato alle Camere dal Ministro delle Finanze, che incarichiamo di svolgere i motivi e di sostenerne la discussione.

## Art. 1<sup>o</sup>

Se cauzioni che, a tenore delle leggi e dei regolamenti sono tenuti di prestare i contabili che ricevono somme dovute allo Stato, od hanno maneggio del pubblico denaro, ovvero caricamento in natura, dovranno essere somministrate con deposito di numerario, o mediante il vincolo, nelle forme stabiliti, di rendite del Debito Pubblico intestate rappresentanti la capitale somma cui rileva la prescritta cauzione.

Il valore delle cedole da sottoporci ad ipoteca sarà fornito, per le rendite del 5,00% sul calcolo di lire cento per ogni cinque di rendita; e quanto alle altre rendite sul tasso d'emissione.

## Art. 2<sup>o</sup>

La disposizione di cui all' art. 1<sup>o</sup> s'estende anche;

1<sup>o</sup> ai conservatori delle Ipotache per la cauzione che, a tenore dello art. 178. Del Regio Edictto 16. luglio 1822, devono essi prestare per garantiglia del Pubblico;

2<sup>o</sup> ai Notai, Segretari, ed altri funzionari od eserciti professioni cui dalle leggi e regolamenti sia imposto l'obbligo di somministrare una cauzione per garantiglia dell' Stato o del Pubblico;

3<sup>o</sup> agli individui che per legge e per convenzione sono tenuti di prestare una determinata cauzione onde garantire le obbligazioni da essi contratte verso lo Stato e le Amministrazioni del Governo.

Art. 3<sup>o</sup>

Il deposito del numerario, ovvero l'ipoteca assottigliata sulla cassa per la cauzione dei conservatori indicata al n<sup>o</sup> 1 dell'art. 2<sup>o</sup> rimasta sino scaduto un quindennio dopo la cessazione dell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 4<sup>o</sup>

Il deposito del numerario per le cauzioni continuerà a farsi nella cassa dei depositi presso l'Amministrazione del Debito pubblico, dalla quale verrà corrisposto l'interesse del quattro per cento, a cominciare dal giorno successivo a quello in cui verrà spedita la cartella prescritta dall'art. 7<sup>o</sup> della legge 18. novembre 1830.

E tale interesse decorrerà fino al giorno precedente a quello in cui sarà emanato il Decreto che autorizza la restituzione del fatto deposito.

Art. 5<sup>o</sup>

Quanto ai Conservatori per i depositi, la quota d'interesse stabilita dall'art. 4<sup>o</sup> sarà ridotta al tre per cento, dal giorno in cui avranno cessato dalle loro funzioni, fino al compimento del quindennio a cui si estende la prestata cauzione.

Art. 6<sup>o</sup>

Nulla è innovato in ordine alle cauzioni che dai Contabili, dai Funzionari e dagli Individui furono somministrate mediante ipoteca di beni stabili anteriormente alla promulgazione della presente legge.

I Contabili, i Funzionari pubblici, e gli Individui che fossero stati nominati, od avessero contratto obbligazioni verso lo Stato anteriormente alla promulgazione di questa legge, potranno prestare la cauzione loro prescritta, od il supplemento di essa, nei modi autorizzati dalle preesistenti leggi entro il termine di mesi quattro decorrendi dalla data di questa stessa legge.




Ditt 7<sup>o</sup>

Le cauzioni già prestate con ipoteca di beni stabili, per gli oggetti di cui agli art. 1 e 2, potranno essere svincolate nei modi stabiliti dall' art. 1<sup>o</sup>

Ditt 8<sup>o</sup>

Sono mantenute le disposizioni della legge 18. novembre 1880. relativa ai depositi nella cassa del Debito pubblico, in quanto le disposizioni stesse non vanno contrarie alla presente.

Dati addi Dicembre 1883.



N. 12

Progetto di legge

presentato dal Ministro delle Finanze  
nella Camera il 2 gennaio 1896

Disposizioni concernenti le azioni da  
~~confidate alle pubbliche~~  
~~prestazioni anche dirette alla stessa~~  
all'interno pubblico della Banca d'Italia

*Parlato*

SESSIONE 1853-54

N.º 42-A

## CAMERA DEI DEPUTATI

---

### RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei Deputati

MANTELLI, MICHELINI ALESSANDRO, DEFESTA, FARINA PAOLO,  
ANNONI, MINOGLIO, SARACCO

*sul progetto di legge presentato dal Ministro delle Finanze  
nella tornata del 2 gennaio 1854.*

---

### **Disposizioni concernenti le cauzioni da prestarsi nell' interesse pubblico e delle Finanze.**

---

TORNATA DEL 13 GENNAIO 1854

---

SIGNORI,

A termini delle leggi vigenti, le cauzioni nell' interesse pubblico e delle Finanze dello Stato possono essere date in tre modi diversi: col deposito effettivo del numerario, col vincolo di rendite del debito pubblico, e con ipoteca su beni stabili. Quest' ultima cauzione debbe anzi essere sempre data dai conservatori delle ipoteche, oltre quella in rendita sul debito pubblico, a termini dell' articolo 178 dell' Editto ipotecario dell' 16 luglio 1822.

Il Ministro delle Finanze sulla considerazione che l' esperienza abbia ora mai dimostrato, che la cauzione in beni stabili offre gravi e frequenti inconvenienti sì per le difficoltà che s' incontrano nel chiarire la libertà ed il valore dei beni medesimi, sì per la possibilità, ben soventi avveratasi, che lorquando i beni ipotecati

abbiano ad essere escussi pel conseguimento delle somme dovute dal contabile , non se ne ricavi l' importare integrale delle malleverie , oltre le spese di escussione , la qual cosa non solo lede l' interesse , ma scema anche la fede pubblica ; viene proponendo col progetto di legge che vi è sottomesso , di sopprimere questo terzo modo di dare le cauzioni nell' interesse pubblico e delle Finanze dello Stato , e di restringerle ai due primi sovra additati.

La vostra Commissione non ha potuto non riconoscere la realtà e la giustizia delle considerazioni esposte dal signor Ministro delle Finanze. Essa ha inoltre riflettuto che altro grave inconveniente deriva dal potersi dare le accennate malleverie con ipoteca sovra beni stabili , quello cioè di tenere una massa considerevole di beni sottoposta ad ipoteca per tempi indeterminati , e talvolta lunghissimi , a danno della facilità delle transazioni private e del commercio ; inconveniente questo , che riuscirebbe tanto più sensibile quando sia attuata la legge sul credito fondiario , già stata proposta dal Governo nell' ultima Legislatura , e della quale si aspetta con anzietà la nuova presentazione.

Nè si è soffermata la Commissione sul timore che possa talvolta , massime nei piccoli centri di popolazione , riuscire più difficile a chi deve prestare la cauzione di darla col deposito effettivo del numerario , o col vincolo di rendite del debito pubblico , che non coll'ipoteca sui beni stabili. Imperocchè colui che ha beni stabili liberi da qualunque vincolo per poterli ipotecare per la malleveria , troverà sempre a farsi mutuare la somma necessaria per farne l'effettivo deposito , o per acquistare le rendite del debito pubblico da vincolarsi , massime quando sia attuata la sumenzionata legge sul credito fondiario. In ogni caso poi , ammettendo che tal volta possa verificarsi quella maggiore difficoltà , per questo inconveniente che sarà rarissimo e di solo privato interesse , non si potrebbe respingere una innovazione evidentemente richiesta dall'interesse e dalla fede pubblica , e li di cui buoni effetti saranno generali e continui.

La Commissione ha dunque deliberato unanimamente di ammettere il principio che propone il Governo nell'accennato progetto di legge.

Una volta ammesso il principio generale , poco rimaneva ad osservarsi intorno ai varii articoli dello stesso progetto , li quali non sono che la conseguenza e lo sviluppo del principio medesimo.

Infatti, dopo essersi negli articoli 1.<sup>o</sup> e 2.<sup>o</sup> stabilito che d' ora in avanti le malleverie prescritte nell' interesse pubblico e delle Finanze dello Stato, ugualmente che quelle speciali dei conservatori delle ipoteche non potranno darsi che coll' effettivo deposito del numerario, o con vincolo di rendite del debito pubblico, l' articolo 3.<sup>o</sup> dichiara che questo deposito del numerario, ovvero il vincolo delle rendite, quanto ai conservatori delle ipoteche sussisterà sino scaduto il quindennio dopo la cessazione dell' esercizio delle loro funzioni. E ciò è conforme alla natura di quelle speciali malleverie ed al prescritto dall' art. 178 dell' Editto 16 luglio 1822, e dall' art. 1.<sup>o</sup> delle R. Patenti dellì 23 novembre 1818.

L' art. 4 dopo aver dichiarato che il deposito del numerario per le cauzioni continuerà a farsi nella Cassa dei depositi presso l' amministrazione del Debito Pubblico, dispone che dovrà corrispondersi l' interesse non più in ragione del solo 3 per cento, e dal 61.<sup>mo</sup> giorno soltanto dalla data dello eseguito versamento sino e limitatamente a due mesi dopo la cessazione delle funzioni del contabile, come è ora stabilito dall' art. 2 della legge 18 novembre 1850 e dal R. Brevetto del 4 maggio 1847, ma sibbene alla ragione del 4 per cento, a partire dal giorno successivo a quello in cui verrà spedita la cartella prescritta dall' art. 7 della detta legge, fino al giorno precedente alla emanazione del Decreto che autorizza la restituzione del deposito. E questa innovazione è veramente una conseguenza necessaria del principio stabilito nell' art. 1, e di tutta giustizia. Imperocchè privandosi quelli che sono obbligati a prestare la cauzione, della facoltà di darla con ipoteca sovra beni stabili qualora non vogliano sottostare alla perdita del maggior interesse che ricaverebbero dal loro denaro collocandolo altrimenti, ragion vuole che venga almeno corrisposto loro il minimo interesse che otterrebbero in detto caso, e che tale interesse sia loro corrisposto per tutto il tempo durante il quale il loro denaro rimane depositato nella detta Cassa.

Si arroge l' altro motivo di utilità pubblica accennato dal signor Ministro nella sua relazione, quello cioè di allettare i contabili a dare le loro malleverie col deposito effettivo del numerario; poichè i fondi della Cassa dei depositi e prestiti essendo destinati a fare imprestiti alle pubbliche amministrazioni per lavori ed opere di

(12-A)

utilità pubblica, tanto maggiori saranno i fondi di cui potrà disporre la detta Cassa, tanto più si gioverà all'interesse generale del Paese, ed allo sviluppo dell'industria e della ricchezza nazionale.

Parimenti cosa equa è parsa alla Commissione quella di ridurre però al 3 per cento l'interesse delle cauzioni dei conservatori delle ipoteche a partire dalla cessazione delle loro funzioni sino alla scadenza del quindennio successivo, nel quale debbono ancora durare le cauzioni medesime; e ciò in vista del lungo intervallo di tempo durante il quale la Cassa è obbligata a ritenere il fattole deposito, senza potersene liberare colla restituzione della somma, sebbene potesse e le convenisse di farlo.

Non occorre quasi nemmeno di menzionare la disposizione dell'art. 6 la quale non è che l'applicazione del rispetto ai diritti acquistati e del principio della non retroattività della legge.

Evidente si è infine la convenienza del disposto dall'art. 7 in cui si fa facoltà ai contabili menzionati negli articoli 1 e 2 di surrogare alle cauzioni prestate con ipoteca sovra beni stabili altre cauzioni nei modi stabiliti dal detto art. 1. E soltanto per armonizzare questa disposizione con quella dell'articolo precedente, e per eliminare i dubbi che altrimenti potrebbero elevarsi nella sua applicazione, la Commissione ha creduto di dover introdurre a quest'articolo del progetto Ministeriale un leggero emendamento, del quale si comprende la portata dalla semplice lettura.

Questa disposizione ha poi fatto sorgere ai nostri Commissari il dubbio se non fosse conveniente di lasciar sempre libero ai contabili di sostituire alla cauzione prestata in numerario, quella in rendite sul debito pubblico, e viceversa.

Discussasi pertanto la questione, la Commissione si è persuasa che non potrebbe esservi altro motivo in contrario fuorchè quello delle maggiori scritturazioni e della ripetizione delle formalità a cui darebbe luogo cotale surrogazione; ed ha pensato che siffatto motivo non fosse sufficiente per privare i contabili del benefizio e delle agevolezze che possono talvolta trovare nell'esercizio di quella facoltà, e che fosse tanto più equo ed opportuno di loro concedere tale facoltà nell'atto in cui vengono privati di uno dei tre modi coi quali potevano dare le loro malleverie.

Essa ha quindi formulata l'analogia disposizione coll'aggiunta di un articolo, che formerà l'articolo 8.<sup>o</sup> della legge.

(12-A)

Con queste lievi emendazione ed aggiunta, la Commissione vi propone a voti unanimi di approvare il progetto di legge proposto dal Ministero.

**DEFORESTA Relatore**

~~PROGETTO DEL MINISTERO~~

Art. 1.

Le cauzioni che, a termini delle leggi o dei regolamenti, sono tenuti di prestare i contabili che ricevono somme dovute allo Stato od hanno maneggio del pubblico denaro, ovvero caricamento in natura, dovranno essere somministrate con deposito di numerario, o mediante il vincolo, nelle forme stabilite, di rendite del Debito Pubblico intestate, rappresentanti la capitale somma cui rileva la prescritta cauzione.

Il valore delle cedole da sottoporsi ad ipoteca sarà formato, per le rendite del 5 per %, sul calcolo di lire cento per ogni cinque di rendita; e quanto alle altre rendite sul tasso d'emmissione.

Art. 2.

La disposizione di cui all'articolo 1.<sup>o</sup> s'estende anche:

1.<sup>o</sup> Ai conservatori delle ipoteche per la cauzione che, a tenore dello articolo 178 del Regio Editto 16 luglio 1822, devono essi prestare per guarentigia del Pubblico;

2.<sup>o</sup> Ai Notai, Segretari ed altri funzionari od esercenti professioni cui dalle leggi o regolamenti sia imposto l'obbligo di somministrare una cauzione per guarentigia dell'EARIO o del Pubblico;

3.<sup>o</sup> Agli individui che per legge o per convenzione sono tenuti di prestare una determinata cauzione onde guarentire le obbligazioni da essi contratte verso lo Stato e le Amministrazioni del Governo.

~~PROGETTO DELLA COMMISSIONE~~

~~Art. 1.~~

Identico al qui contro.

~~Art. 2.~~

Identico al qui contro.

**Art. 3.**

Il deposito del numerario, ovvero l'ipoteca annotata sulle cedole per la cauzione dei Conservatori indicata al N.<sup>o</sup> 1 dell'art. 2.<sup>o</sup>, sussisterà sino scaduto un quindennio dopo la cessazione dall'esercizio delle loro funzioni.

**Art. 4.**

Il deposito del numerario per le cauzioni continuerà a farsi nella Cassa dei depositi presso l'Amministrazione del Debito Pubblico, dalla quale verrà corrisposto l'interesse del 4 per cento, a cominciare dal giorno successivo a quello in cui verrà spedita la cartella prescritta dall'art. 7 della legge 18 novembre 1850.

Tale interesse decorrerà fino al giorno precedente a quello in cui sarà emanato il Decreto che autorizza la restituzione del fatto deposito.

**Art. 5.**

Quanto ai Conservatori però delle ipoteche, la quota d'interesse stabilita dall'art. 4.<sup>o</sup> sarà ridotta al tre per cento, dal giorno in cui avranno essi cessato dalle loro funzioni, fino al compimento del quindennio a cui si estende la prestata cauzione.

**Art. 6.**

Nulla è innovato in ordine alle cauzioni che dai Contabili, dai Funzionari e dagli individui furono somministrate mediante ipoteca di beni stabili anteriormente alla promulgazione della presente legge.

I Contabili, i Funzionari pubblici, e gl'individui che fossero stati nominati, od avessero contratto obbligazioni verso lo Stato anteriormente alla promulgazione di questa legge, potranno prestare la cauzione loro prescritta, od il supplemento di essa,

**Art. 3.**

Identico al qui contro.

**Art. 4.**

Identico al qui contro.

**Art. 5.**

Identico al qui contro.

**Art. 6.**

Identico al qui contro.

nei modi autorizzati dalle preesistenti leggi entro il termine di mesi quattro decorrendi dalla data di questa stessa legge.

Art. 7.

~~Le cauzioni già prestate con ipoteca di beni stabili, per gli oggetti di cui agli articoli 1.<sup>o</sup> e 2.<sup>o</sup>, potranno essere surrogate nei modi stabiliti dall'articolo 1.<sup>o</sup>~~

Art. 8.

Sono mantenute le disposizioni della legge 18 novembre 1850 relativa a depositi nella Cassa del Debito Pubblico, in quanto le disposizioni stesse non siano contrarie alla presente.

Appurato nella seduta del 13. Febbraio 1850.

Velluti

Art. 7.

Le cauzioni già prestate con ipoteca in beni stabili, e quelle che in simil modo potranno ancora prestarsi a termini dell'articolo precedente per gli oggetti ~~simili come contro~~.

Art. 8.

Sarà sempre facoltativo di sostituire alla cauzione prestata in numerario quella fornita in rendite sul Debito pubblico, e viceversa.

Art. 9.

~~Identico al qui contro.~~